



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Prot. n. 016922 Ordinanza n. 277

OGGETTO: Istituzione divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 29 dicembre al 06 gennaio compresi di ogni anno.

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno è consuetudine diffusa di effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività incide sulla quiete e sulla sicurezza dei cittadini;

RITENUTO che, durante le festività (pre e post) natalizie, spesso sono i minori che usano in modo incontrollato tali prodotti, senza l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle persone, degli animali e delle cose;

TENUTO CONTO del pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni termiche gravi;

CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o no, nel territorio comunale, tutelandone il patrimonio storico, culturale ed artistico dal pericolo di eventi lesivi o dannosi;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende operare per garantire la prevenzione da episodi e fatti che possano compromettere l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che, citando l'art. 1 del Decreto Ministeriale del 05 agosto 2008, per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

VISTO l'art. 703 del Codice Penale;

VISTO l'art. 57 T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 7 bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. 24/07/2008 n. 125;

VISTA la L. 15/07/2009 n. 94;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 29 dicembre al 06 gennaio compresi di ogni anno.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

L'inosservanza delle presenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da €25.00 a €500.00), oltre all'avventuale sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Toscolano Maderno, al quale potranno essere inoltrati critti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

DISPONE

Ai sensi dell' art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la preentiva comunicazione al Prefetto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, dandosi altresì opportuna diffusione alla cittadinanza, alle attività commerciali, in particolare alle istituzioni scolastiche, affinché venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, addì 19.12.2014



IL SINDACO
Delia Maria Castellini